

Civile Ord. Sez. L Num. 25677 Anno 2026
Presidente: MANCINO ROSSANA
Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA
Data pubblicazione: 22/09/2026

Oggetto

Contributi
gestione
separata Inps -
Prescrizione -
Dies a quo -
Mancata
compilazione
quadro cd. "RR"
- Rilevanza.

R.G.N. 12772/2022

Cron.

Rep.

Ud. 15/09/2026

CC

ORDINANZA

sul ricorso 12772-2022 proposto da:

██████████ ██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato
████████████████████;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro*
tempore, in proprio e quale mandatario della ██████████ S.P.A. -
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e
difesi dagli avvocati ████████████████████, ████████████████████,
██████████████████, ████████████████████, ████████████████████;

- resistenti con mandato -

avverso la sentenza n. 42/2022 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA, depositata il 08/03/2022 R.G.N. 136/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima città - che aveva dichiarato l'illegittimità della pretesa creditoria dell'INPS di cui all'avviso di addebito n. 303 2019 00026289 60 000, notificato a [REDACTED] [REDACTED] il 4 febbraio 2020, per il pagamento della somma di euro 3.847,13 a titolo di contributi alla Gestione separata per l'anno 2012, per intervenuta prescrizione - in accoglimento del gravame proposto dall'ente previdenziale, rigettava la domanda proposta dal sopraindicato contribuente.
2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione [REDACTED] [REDACTED], articolato in quattro motivi, assistiti da memoria.
3. L'INPS è resistente con mandato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2, comma 25, l. n. 335/1995, dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335/1995, in combinato disposto con l'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, conv. con modif. dalla l. l. n. 111/2011, degli artt. 3 ed 8 d.lgs. n. 103 del 1996, dell'art. 22, commi 1 e 3, della l. n. 576/1980, dell'art. 6 del d.m. n. 281/1996, dell'art. 2697 c.c., per aver la sentenza impugnata affermato la legittimità dell'iscrizione d'ufficio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] alla Gestione separata per l'anno 2012.
2. Con il secondo mezzo è censurata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art.

3, comma 9, l. n. 335 del 1995, dell'art. 2935 c.c., dell'art. 2941, n. 8, c.c., dell'art. 55 r.d.l. n. 1827/1935, degli artt. 1 et ss. d.lgs. n. 462/1997, in relazione al combinato disposto dell'art. 3 del d.m. n. 282/1995, nonché dell'art. 17 del d.P.R. n. 435/2001, dell'art. 2697 c.c., per aver la pronunzia qui in rilievo negato la prescrizione dei crediti oggetto di causa, in ragione sia della affermata decorrenza del *dies a quo* a far tempo dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi che della condotta dolosa del contribuente che aveva omesso compilazione del quadro cd. "RR".

3. La terza doglianza lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, l. n. 388 del 2000, per aver la Corte di Appello di Ancona affermato l'applicabilità delle sanzioni di cui alla lett. b), anziché quelle di cui alla lett. a) della norma citata, in assenza di qualsivoglia comportamento doloso.

4. L'ultima censura denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, dell'art. 2697 c.c., per aver la Corte di Appello di Ancona ritenuto corretta l'iscrizione dell'avv.to [REDACTED] alla gestione separata per l'anno in contestazione, senza tener conto della soglia di esenzione di euro 5.000.

5. Per ragioni di ordine logico, *in primis*, va esaminato il secondo motivo che pone la questione della valutazione dell'eccezione preliminare di merito della maturazione o meno del termine prescrizione in ragione della dedotta erroneità sia dell'individuazione della data di decorrenza (il *dies a quo*) del termine di prescrizione, sia della qualificazione, come dolosa, della mera condotta di mancata compilazione del quadro cd. "RR" della dichiarazione dei redditi.

5.1. Quanto alla prima questione, nella sentenza impugnata, come anticipato, il *dies a quo* è ancorato nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, ritenuto il primo utile in cui l'INPS è posto in condizione di conoscere i proventi da lavoro autonomo di cui il contribuente è percettore (cfr. sentenza impugnata pag. 7 et ss).

5.1.1. Ebbene, osserva il Collegio con rinvio, tra le tante, a Cass. n. 24186 del 2024 da cui è tratto il passaggio motivazionale di seguito riportato – ed alla giurisprudenza ivi richiamata – che:

<<in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020 e numerose successive); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal r.d.l. n. 1827 del 1935, art. 55 (...)>>.

Insomma, come ben esplicito nella pronunzia di questa Corte n. 27950/2018, *<<è chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di*

prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui in cui i singoli contributi dovevano essere versati (art. 55 r.d.l. 1827/1935). (...) Vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». (...) La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054). (...) Tutto ciò posto, è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. Non è vero infatti quanto affermato dalla Corte territoriale, ovverosia che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva

alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi; e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti. D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi dell'art. 1 ss. del d.lgs. n. 462 del 1997 i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico. Vale dunque la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)>>.

5.2. Conclusivamente è erronea l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il termine di prescrizione

andrebbe computato a far tempo dalla data della presentazione dei redditi, dovendo essere calcolato, invece, in virtù di quanto innanzi ricordato, dalla data di scadenza del versamento dei contributi.

5.3. Il motivo all'esame è altresì fondato anche nella seconda sottocensura in cui si esso si articola.

5.4. La pronunzia qui all'attenzione ha infatti affermato la sussistenza di una ipotesi di evasione contributiva e dunque di sospensione della prescrizione rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. in virtù della mera mancata denuncia all'Inps della percezione di un reddito non altrimenti assoggettato a contribuzione, tanto in ragione della mera mancata compilazione del cd. quadro "RR" (*cfr.* sentenza pag. 10).

5.5. Del pari sotto questo profilo, le affermazioni della Corte territoriale non sono in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo il cui insegnamento, *<<in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non sussiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c. - il quale presuppone un comportamento intenzionalmente diretto a celare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, tale da determinare una impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento superabile con gli ordinari controlli - essendo necessario un puntuale accertamento in fatto da parte del giudice di merito in ordine alla ricorrenza di detto coefficiente psicologico in capo al professionista inadempiente>>* (*cfr.*, tra le tante, la recente Cass. n. 6005/2026).

Il principio innanzi enunciato, peraltro, si pone in continuità con quanto da questa Corte già statuito in Cass. n. 37529/2021 e nella successiva Cass. n. 28594/2024, pronunzie nelle quali si era già statuito che *<<In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. >>.*

Insomma, la condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto a tal fine da parte del debitore, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli, quindi avente rilievo ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. perché idoneo a determinare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d'accertamento del credito (Cass., n. 26802/2023, punto 3.1. delle Ragioni della decisione). Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l'automatismo censurato dal ricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del contribuente inadempiente, qui del tutto carente e che, per le ragioni innanzi illustrate, non può evincersi dal mero dato dell'omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass. n. 25598/2023, punto 11 del Considerato, ma anche Cass. 28594/2024).

6. La Corte territoriale, quindi, non si è attenuta a detti principi, ai quali il Collegio intende dare continuità, sia perché ha

erroneamente individuato la data di decorrenza del termine prescrizione nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi, anziché in quella di scadenza per il pagamento dei contributi, sia perché ha erroneamente qualificato come dolosa, riconducendola all'art. 2941, n. 8, c.c., la condotta del contribuente in ragione della sola omessa compilazione del cd. quadro "RR".

7. L'accoglimento del secondo motivo, comporta l'assorbimento di tutti gli altri.

8. Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del secondo motivo, assorbiti tutti gli altri, con rinvio, per nuovo esame, alla medesima Corte di Appello, in diversa composizione, che si atterrà ai principi innanzi enunziati, provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo esame, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre 2026.

La Presidente
Rossana Mancino

